# REGOLAMENTO (CEE) N. 3786/81 DELLA COMMISSIONE

**del 22 dicembre 1981**

**recante disposizioni di applicazione del regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 348/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che occorre adottare le disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 348/81 ;

considerando che il predetto regolamento stabilisce che l'introduzione nella Comunità dei prodotti ricavati dai cetacei figuranti nell'allegato al regolamento stesso è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione ; che quest'ultima non è rilasciata per prodotti destinati a scopi commerciali ;

considerando che occorre tener conto della particolare situazione dei viaggiatori, delle persone fisiche che si stabiliscono nella Comunità e delle modeste ed occasionali spedizioni ad uso esclusivo del destinatario o della sua famiglia ;

considerando che, per garantire l'uniformità delle autorizzazioni per l'introduzione nella Comunità di prodotti ricavati dai cetacei, è necessario stabilire le condizioni da osservare riguardo alla compilazione, al rilascio ed all'utilizzazione delle stesse ; che occorre pertanto disporre di un modello cui conformare le autorizzazioni in oggetto ;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono trovare applicazione ogni qualvolta i prodotti ricavati dai cetacei entrano nella Comunità ;

considerando che non deve essere ostacolata la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità ;

considerando che occorre elaborare statistiche in merito alle importazioni autorizzate ; che per fare in modo che tali statistiche siano complete è necessario che gli Stati membri e la Commissione collaborino sul piano amministrativo, e che le autorizzazioni d'importazione siano rinviate all'autorità che le rilascia ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i prodotti ricavati dai cetacei,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. I prodotti elencati nell'allegato al regolamento (CEE) n. 348/81 possono essere :

a) immessi in libera pratica,

b) reimportati,

c) assoggettati al regime di perfezionamento attivo,

d) assoggettati ad un regime d'importazione temporanea,

e) assoggettati al regime dei depositi doganali, oppure

f) assoggettati al regime delle zone franche,

soltanto dietro presentazione della autorizzazione d'importazione presso l'ufficio doganale in cui vengono espletate le relative formalità doganali.

2. L'autorizzazione d'importazione è rilasciata dall'autorità competente per il luogo di destinazione dei prodotti.

3. L'autorizzazione d'importazione è valida qualunque sia lo Stato membro ove sono espletate le formalità di cui al paragrafo 1.

4. La prova che l'autorizzazione d'importazione è stata presentata, è fornita esibendo la copia per l'importatore, vistata dalle autorità doganali.

*Articolo 2*

Un'autorizzazione d'importazione si considera rilasciata conformemente al regolamento (CEE) n. 348/81 e presentata per i prodotti elencati in detto regolamento nei casi seguenti :

a) prodotti che accompagnano viaggiatori o sono contenuti nel loro bagaglio personale ;

b) prodotti che fanno parte degli effetti di persone fisiche che si stabiliscono nella Comunità ;

c) prodotti che sono oggetto di modeste ed occasionali spedizioni ad uso esclusivo del destinatario o della sua famiglia, inviate a quest'ultimo a titolo gratuito ;

(1) GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.

purchè tenuto conto della quantità, della natura o della qualità dei prodotti o di altre circostanze non risulti, in tutti i casi suddetti, che la relativa importazione ha finalità commerciali.

*Articolo 3*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento è concessa una autorizzazione d'importazione per prodotti a condizione che :

a) siano rispediti allo Stato membro esportatore,

b) entro sei mesi dalla data in cui sono state espletate le formalità doganali di esportazione.

2. Il reimportatore deve validamente comprovare che i prodotti sono stati esportati, ma che :

a) sono stati rifiutati dal destinatario, ovvero

b) non è stata autorizzata l'importazione nel paese di destinazione, ovvero

c) è stato impossibile concludere la transazione per analoghe ragioni.

*Articolo 4*

1. Può essere concessa un'autorizzazione d'importazione qualora i prodotti siano destinati ai fini seguenti :

a) ricerche scientifiche nell'interesse delle specie ;

b) ricerche scientifiche in materia di sanità pubblica ;

c) ricerche industriali miranti a sviluppare prodotti che sostituiscano quelli ricavati dai cetacei ;

d) prestiti, donazioni o scambi di natura non commerciale tra scienziati od istituzioni scientifiche ;

e) altre finalità non commerciali, purché ritenute lecite dall'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni.

2. Le domande di autorizzazione devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate in merito allo scopo ed alla necessità dell'importazione, che consentano all'autorità competente di stabilire se un'autorizzazione d'importazione possa essere rilasciata o se non esistano altre soluzioni soddisfacenti.

3. La quantità dei prodotti per i quali l'autorizzazione d'importazione è rilasciata deve essere strettamente limitata.

4. L'autorizzazione d'importazione deve essere corredata di condizioni atte ad impedire che i prodotti, una volta importati, vengano impiegati per scopi diversi da quelli per i quali la autorizzazione è stata rilasciata, venduti o comunque ceduti a fini di lucro.

5. Gli Stati membri informano la Commissione entro un mese dalla data del relativo rilascio in merito alle autorizzazioni d'importazione rilasciate in virtù del paragrafo 1, lettera e).

*Articolo 5*

1. I formulari dell'originale dell'autorizzazione d'importazione, della copia per l'importatore e della domanda devono essere conformi ai modelli di cui in allegato. Essi sono forniti dall'autorità rilasciante, su richiesta dell'importatore.

2. I formulari sono stampati su carta bianca, collata per scrittura e del peso di almeno 40 gr per $m^2$. Il formato è di 210 × 297 mm.

3. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dallo Stato membro che li rilascia. Ove necessario, le competenti autorità dello Stato membro in cui è presentata l'autorizzazione d'importazione possono richiederne la traduzione nella lingua ufficiale, od in una delle lingue ufficiali, di detto Stato membro.

4. I formulari debbono essere compilati a macchina e non presentare cancellature o alterazioni.

*Articolo 6*

1. Il richiedente deve compilare le caselle 1, 4 e 6-17 del formulario della domanda, nonché le caselle 1, 4 e 6-15 dei formulari dell'originale e della copia per l'importatore. Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilato soltanto il formulario della domanda e che quest'ultimo possa riferirsi a più spedizioni.

2. Il formulario o i formulari sono presentati, debitamente compilati, alle autorità di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 7*

1. Per ogni spedizione è rilasciata un'apposita autorizzazione d'importazione.

2. Il periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione non può essere superiore a 12 mesi.

*Articolo 8*

1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dopo aver compilato la casella 17, rinvia l'originale dell'autorizzazione all'autorità nazionale competente per il rilascio e restituisce all'importatore, oppure al suo rappresentante, la copia a lui destinata.

2. L'autorità competente, di cui al paragrafo 1, che riceva le autorizzazioni rilasciate in un altro Stato membro è tenuta a trasmetterle all'autorità competente per il rilascio di detto Stato entro un mese a decorrere dalla ricezione delle stesse.

3. L'autorità competente per il rilascio conserva per almeno due anni le domande e gli originali delle autorizzazioni d'importazione.

*Articolo 9*

Gli Stati membri inviano alla Commissione per ogni anno civile una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nella relazione dovranno essere indicati in particolare :

a) i quantitativi e la descrizione dei prodotti per i quali le competenti autorità hanno rilasciato licenze, specificando se l'importazione ha avuto luogo ;

b) i paesi d'origine ed i paesi di (ri)esportazione ;

c) le finalità per cui sono state concesse le autorizzazioni.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 10*

Ciascuno Stato membro informa la Commissione in merito alle disposizioni da esso emanate nel settore disciplinato dal presente regolamento. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1981.

*Per la Commissione*

Karl-Heinz NARJES

*Membro della Commissione*

**COMUNITÀ EUROPEA**

| 1 Esportatore (se conosciuto) | **AUTORIZZAZIONE D'IMPORTAZIONE**<br>**Prodotti ricavati dai cetacei — Regolamento (CEE) n. 348/81**<br>**ORIGINALE** | |
|---|---|---|
| | 2 Numero | 3 Ultimo giorno di validità |
| 4 Importatore (destinatario) | 5 AUTORITÀ DI RILASCIO | |
| | 6 Paese di (ri)esportazione | 7 Paese di destinazione |

NOTE

A. L'originale dell'autorizzazione dev'essere presentato all'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità d'importazione unitamente alla copia per l'importatore.

B. L'ufficio doganale interessato deve completare la casella 17 sia dell'autorizzazione che della copia per l'importatore, e spedire la prima all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazione nello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale ed inviare la copia per l'importatore all'importatore stesso o al suo rappresentante.

C. Se sono scadute, l'originale e la copia per l'importatore devono essere restituite all'autorità che le ha rilasciate.

| | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
|---|---|---|---|---|
| A | | 12 Paese d'origine | | |
| | | 13 N. licenza paese d'origine | | |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |
| B | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
| | | 12 Paese d'origine | | |
| | | 13 N. licenza paese d'origine | | |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |
| C | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
| | | 12 Paese d'origine | | |
| | | 13 N. licenza paese d'origine | | |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |

16 L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SOPRA DESCRITTI È AUTORIZZATA

Condizioni particolari:

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

17 RISERVATO ALLA DOGANA

Quantità importata:

| | massa netta (kg) | numero |
|---|---|---|
| A | | |
| B | | |
| C | | |

Documento doganale:

Modello:

Numero:

Data:

(Firma)

**COMUNITÀ EUROPEA**

| 1 Esportatore (se conosciuto) | **AUTORIZZAZIONE D'IMPORTAZIONE**<br>**Prodotti ricavati dai cetacei — Regolamento (CEE) n. 348/81**<br>**COPIA PER L'IMPORTATORE** | |
|---|---|---|
| | 2 Numero | 3 Ultimo giorno di validità |
| 4 Importatore (destinatario) | 5 AUTORITÀ DI RILASCIO | |
| | 6 Paese di (ri)esportazione | 7 Paese di destinazione |

NOTA

Dopo essere stata vistata dalla dogana la copia dell'autorizzazione d'importazione dev'essere conservata dall'importatore e dev'essere presentata ad ogni richiesta delle autorità competenti degli Stati membri.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa<br>12 Paese d'origine<br>13 N. licenza paese d'origine | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |
| B | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa<br>12 Paese d'origine<br>13 N. licenza paese d'origine | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |
| C | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa<br>12 Paese d'origine<br>13 N. licenza paese d'origine | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |

16 L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI SOPRA DESCRITTI È AUTORIZZATA

Condizioni particolari :

(Luogo e data) (Firma) (Timbro ufficiale)

17 RISERVATO ALLA DOGANA

Quantità importata :

| | massa netta (kg) | numero |
|---|---|---|
| A | | |
| B | | |
| C | | |

Documento doganale :

Modello :

Numero :

Data :

(Firma)

**COMUNITÀ EUROPEA**

| 1 Esportatore (se conosciuto) | **AUTORIZZAZIONE D'IMPORTAZIONE**<br>**Prodotti ricavati dai cetacei — Regolamento (CEE) n. 348/81**<br>**DOMANDA** | |
|---|---|---|
| | 2 | 3 |
| 4 Importatore (destinatario) | 5 AUTORITÀ DI RILASCIO | |
| | 6 Paese di (ri)esportazione | 7 Paese di destinazione |

NOTE

A. Il modulo dev'essere compilato a macchina e non presentare cancellature o alterazioni.

B. Il richiedente è tenuto a completare le caselle 1, 4 e 6-17 della domanda e negli Stati membri in cui è permesso le caselle 1, 4 e 6-15 dell'autorizzazione e della copia per l'importatore.

C. I moduli debitamente compilati devono essere inviati all'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione nel paese di destinazione.

| | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
|---|---|---|---|---|
| A | | 12 Paese d'origine | | |
| | | 13 N. licenza paese d'origine | | |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |
| B | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
| | | 12 Paese d'origine | | |
| | | 13 N. licenza paese d'origine | | |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |
| C | 8 Descrizione completa dei prodotti | 9 N. della tariffa | 10 Massa netta (kg) | 11 Numero |
| | | 12 Paese d'origine | | |
| | | 13 N. licenza paese d'origine | | |
| | 14 Nome scientifico | 15 Nome comune | | |

16 MOTIVO PER CUI VIENE CHIESTA L'IMPORTAZIONE

17 Il sottoscritto fa domanda di autorizzazione d'importazione per i prodotti sopra descritti.

(Luogo e data) (Firma)